

RISPOSTA

A' MOTIVI DI FATTO

Per i quali si pretende dal P. Francesco Maria Giovo doverfi dare l' *Exequatur* ad un forrettizio , ed orrettizio Rescritto di Roma ; onde il medesimo è stato eletto nullamente Provinciale di Napoli dal Padre Generale de' Chierici Regolari Minori.







I lusingavano con fodo fondamento di raggione i Padri Chierici Regolari Minori della Provincia di Napoli, che il P. Francesco Maria Giovo alla semplice lettura dell' Allegazione prodottasi di fatto, e dritto sottoscritta da Vittorio di Palma con cui chiaramente mostrasi nulla ed ingiusta l'elezione di Provinciale fatta nella di lui persona sul fondamento d'un Rescritto Pontificio (come asseriscesi) con soverchio di passione dal P. Generale dell'Ordine avesse dovuto desistere dall'ingiusto impegno, ed ostentare meno d'ambizione, e più fedeltà nell'osservare la solenne promessa egli fece di non mai aspirare a dignità veruna nè dentro ne fuori la Religione, come s'obliga cadauno de' Sacerdoti di tal Ordine nel dì della sua profession Religiosa; ma le giuste speranze de' Padri della Provincia si veggono deluse, e nell'obbligo di dover sostenere i municipali statuti, ed il dritto universale con rispondere ad una Scrittura publicatafi anonima con lo specioso titolo di - *Motivi di fatto per i quali si dimostra, doverfi dare l'Exequatur al Rescritto Pontificio, onde è stato eletto in Provinciale inserimo de' Chierici Regolari Minori il Padre Francesco Maria Giovo* - a celare con esso gravissimi mendacj, che s'asseriscono dinanzi a' venerandi rispettabilissimi Senatori del Supremo Tribunale della Real Camera di S. Chiara, vanamente lusingandosi d'indurli con ciò a secondare l'ingiuste irregolari procedure del P. Generale dell'Ordine, affermando (con chiamarsi interim Provinciale il P. Francesco Maria Giovo) essersene divenuto alla Canonica elezione in virtù di Pontificio Rescritto, quando ciò è molto lontano dal vero al vederfi un tal Rescritto fatto contro le solite forme della Corte Romana sul fondamento d'un esposto calunnioso, e falso pieno d'astio, e di livore, che apparisce umiliato al Sommo Pontefice dal Generale, e non intera Consultz Generale dell'Ordine, non osservandosi, come doveasi, sottoscritto il P. Girolamo Piedemonte Procurator Generale, ed il maggior interessato nelle risoluzioni, e negozj del suo Ordine. Ma essendosi tal punto disciferato abbastanza dalla summentovata Scrittura publicata da Vittorio di Palma, è giusto si devenga a svelar le false narrazioni, ed i no-

tabilissimi errori di fatto contengono nella Scrittura di sopra indicata prodottasi per parte del P. Francesco Maria Giovo per sostenere la sua nulla, ed ingiustissima elezione in Provinciale. Chiunque ben informato della condotta tenuta dal P. Generale de' Chierici Regolari Minori in Napoli contro del P. Provinciale Gian-Felice Grimaldi, non potrà far ammesso di non stupirsi della franchezza, con cui lo Scrittore de' Motivi asserisce, che colle *sufficienti facoltà* abbia processato il P. Provinciale Grimaldi, giacchè pur troppo è noto in tutti quasi i Tribunali di questa vasta Metropoli, che con attentato inaudito, ed orribile, il ridetto P. Generale s'arrogò sul Provinciale di Napoli la facoltà di Giudice, quando un tal carattere conviene alla sola Consulta Generale privativamente insieme unita, e non già al solo *Gen. de' Cost. C. R. M. P. 4. g. 15.* sicchè almeno il Generale doveva dalla medesima impetrarne *ad plura suffragia* la delegazione, quale giammai li fu concessa, come può osservarsi dal nullo Processo fabbricatosi contro del P. Provinciale Grimaldi, di cui Copia autentica per uno de' soliti arcani della provvida divina Misericordia ad onta della somma gelosia del P. Generale in custodirlo, esiste in Napoli, e che ad ogni semplice conoscenza similierà a' Signori del Supremo Tribunale della Real Camera.

Ideandosi adunque il P. Generale esser Giudice non si sa se Ordinario, o Delegato, (giacchè non vedesi espresso in detto voluminoso Processo contro tutte le Regole del Foro, e de' Criminalisti) poichè l'unico suo scopo era d'inabilitare il P. Gian-Felice Grimaldi pel prossimo Capitolo Generale, con suo decreto de' 9. Febrajo corrente anno dichiarò sospeso dall'impiego il ridetto P. Grimaldi, e quando ne pubblicò il decreto nel sudetto giorno nella Casa di Santa Maria Maggiore alla presenza di tutti i Religiosi a tal effetto dall'altre due Case di S. Giuseppe, e di Santa Margarita ivi adunati, protestò, che egli desiderava rinvenirsi innocente il P. Provinciale Grimaldi, ma intanto pendente la di lui Processura non potendo il medesimo governar la Provincia, dichiarava il Padre Alessandro Melillo, (che pur allora era d'anni ottanta), Vicario Provinciale a tenore delle Costituzioni dell'Ordine, durante l'impedimento del ridetto P. Grimaldi.

Conobbe pur troppo il P. Generale, che per Legge municipale non potendoli competere l'elezione del nuovo Provinciale se il B. Grimaldi non fusse totalmente mancato in una delle maniere prescritte nelle Costituzioni dell'Ordine che rispetto a' Generali, e Provinciali, non meno che a' Prepositi, a quattro si riducono, cioè, e perchè abbiano terminato il corso della loro carica ses-

sen-

fennale per i Generali, e triennale per i Provinciali, e Prepositi: o perchè rinunziato avessero alla carica; o per promozione a grado maggiore di governo; o per delitti commessi de quali fossero giuridicamente stati convinti, ed in pena deposti *Consl. C. R. M. P. 4. c. 15. n. 5. 6. 7. 9.* pensò il ridetto P. Generale, poicchè vidde da provvidi temperamenti della Maestà del nostro Invittissimo, e Clementissimo Sovrano precluse le strade al meditato disegno di condannare, e deporre capricciosamente il P. Grimaldi, autorizzare l'elezione indoverosa di persona sperimentata fin dall'anno 1753. nell'antecedente Capitolo Generale sua dipendente con un Rescritto della Corte di Roma, per indurre la quale a favorevolmente rescrivere, e conforme al meditato disegno rappresentò il P. Grimaldi processato, e convinto d'infiniti delitti, e d'alcuni ancora, che non veggonsi punto notati nel voluminoso Processo, credendolo occulto, ed a tutti ignoto; la necessità della Provincia di Napoli, che stavasene senza Capo, che la governasse; E che gl'affari di essa trovavansi in sì perigliosa situazione, che non permettevano aspettarsi le *solite* Prenomine, chiamando le Prenomine come ricercate dalla consuetudine, e non dalla Legge, giacchè se ciò avesse espresso sapea pur bene, che richiedevasi una Bolla Derogatoria, e non un semplice Rescritto volante come osservasi dalla copia autentica, e Rescritto prodotti presso gl'Atti della Giurisdizione. Imperocchè non per Consuetudine, ma in vigore del *Dec. 3. novissimo Riformato*, le di cui precise parole sono le seguenti si ricercano le Prenomine: *Si contingat Patrem Provinciale infra triennium quoquo modo deficere omnes illi, qui in proxime sequenti Capitulo sunt suffragaturi teneantur illico duos Consultationi Generali prænominare, quos ad Provinciale Regimen aptiores credent, etatem eorum, ac merita recensendo*: Quali Decreti non potriano aver forza di Costituzioni, e di Leggi se non stati fossero dalla Santa Sede confirmati; per derogar dunque questi facea mestieri indispensabilmente d'una Bolla formale Derogatoria come s'accennò di sopra; che se potuto avesse dal P. Generale impetrarsi farebbesi fuor d'ogni dubbio impetrata; se dunque non l'ha ottenuta, e forsi nè anche ardito di ricercarla bisogna dirsi, che non sia il Rescritto tale quale s'asserisce, ma forrettizio, ed orrettizio in tutte le sue parti.

Ma s'esaminino le parole del Rescritto *Santissimus annuit pro facultate petita, sine præjudicio jurium partium*: Questo Rescritto, che s'asserisce Pontificio, e correlativo all'espòsto di sopra narrato, s'aggiugne la clausola *sine præjudicio jurium partium*: L'espòsto essendosi dimostrato falso: si conchiude forrettizio il Rescritto:

scritto: Rispetto, però alla sopra mentovata 'Clauſola' diuina' maggiormente tale, o ſi conſideri riguardo al P. Grimaldi, oppure a' Religioſi Prenominanti. Se riguardo al P. Grimaldi, chi non vede che in eleggerſi nuouo Provinciale egli reſta ſpogliato ignominioſamente della carica ſenza eſſer udito nelle proprie diſeſe? E poichè il reo deve udiſi pria, che ſi condanni, e ciò è *de iure diuino*, chi non comprende, che pria d'eſſer pienamente conuinto ſ'irroga al preſunto reo la pena? Se dunque il Reſcritto concede la facoltà alla Conſulta Generale dell' Ordine con la Clauſola *ſine praiudicio* &c. tale facoltà dee ſtimarſi non conceſſa qualora ſ'inferiſca al legittimo poſſeſſore praiudizio.

Se ella vuol' interpretarſi riguardo a' Religioſi Prenominanti forge maggiore la difficoltà, poichè non volendoli con tal decreto praiudicare al dritto di prenominate i ſoggetti abili al Provincialato ſecondo le diſpoſizioni della Legge Municipale di ſopra allegata non può in verun modo dal P. Generale, e ſua Conſulta ſenza cognizione di cauſa deuenirſi ella privazione d'eſſo, e ſpogliarſi i Prenominanti del Dritto di prenominate eſcogitato da' Legiſlatori appunto perchè ſi preſcelegano per Superiori i più ben veduti, ed accetti, affinché rendafi maggiormente il giogo dell' obbedienza piaceuole. Si conſideri dunque il Reſcritto, e correlativamente all'eſpoſto, e dovrà fuor d'ogni dubbianza chiamarſi orrettizio, e ſorrettizio: o per la clauſola come irritante *ſine praiudicio* &c. e dovrà comunque ſi contempra chiamarſi nullo, e di verun vigore.

Che ſtato ſia al P. Francesco Maria Giovo rimieſſo un tal Reſcritto da Roma con la Patente di Provinciale, ed una Lettera Preceſſiva della Conſulta Generale, perchè accettaffe; ficcome non può negarſi, così non può porſi in dubbio da chi è verſato in ſimili materie de' Chioſtri, che per colorire il pria meditato diſegno, e celare le praeue intelligenze furono inventati ſimili preceſſi per palliare l'ambizione, come pur troppo chiaro ha fatto conoſcere il P. Francesco Maria Giovo, il quale preſo avrebbe il poſſeſſo del Antiprovincialato, ſe i Zelanti de' Reali Diritti, e della Maeſtà del Principe non ſe li fuſero oppoſti. Imperocchè non oſtante l'oppoſizione giuſta, e ragioneuole d'eſſi, ſ'aſſiſe nel luogo de' Provinciali, riceuè i primi omagi come tale, e ſingularmente dal P. Aleſſandro Melillo, che come ſemplice credè eſſer ſpogliato del Carattere di Vicario Provinciale; ſermonò a' Religioſi iui adunati appellando col nome equivoco di *Proteſtanti* coloro che non vollero aſſentire all'ingiuſta elezione; ficchè dunque non fece leggere il P. Giovo la Lettera, e

Patente

Patente a Religiosi delle tre case, che sono in questa Capitale per sentire il volere de' Padri semplicemente, come asserisce dallo Scrittore de' *Motivi* e come per essere riconosciuto per Provinciale ad onta, ed in dispreggio delle Polizie del Regno, giacchè dopo esserli state manifestate, sicchè non potea più allegarne ignoranza sedè nel luogo di Provinciale, fermò, e tutt' altro fece, che si fuol praticare da' Provinciali di nuovo eletti, come non può negarsi dall' istesso P. Giovo, e costa dalla Fede autentica del Segretario Locale prodotta negl' Atti della Delegazione.

La necessità adunque impostasi da' Zelanti, e la speciosità della carica, obbligò il P. Giovo a ricorrere al Delegato della Real Giurisdizione per impetrare all'ingiustissima elezione il Regio Placito, ma pure dovea in ciò praticare più di prudenza con far comparire altrui in nome del P. Generale, e sua Consulta, e non presentarsi egli medesimo ne' Tribunali, giacchè volea farsi credere alieno dall' ambire il Provincialato, e sebbene da questo dati fossero le giuste ragionevoli Provvidenze ordinandosi, che pendente tal causa avesse governato il P. Alessandro Melillo, nulladimeno simili replicati ordini Reali sonosi veduti vilipesi, e dispreggiati non avendo mancato uno de' seguaci del P. Giovo di minacciare il P. Melillo di *farli fare una cattiva vecchiaja* se non eseguisse le provvidenze del P. Giovo, che in realtà siccome dal P. Generale oggidì vien appellato Provinciale nelle Lettere che se li diriggono, così in fatti governa la Provincia tutta, rimanendo conculcate le polizie del Regno, gl' ordini del Delegato, ed il decoro della Maestà Reale.

La maggior parte de' Religiosi di Napoli come fedeli Vassalli del Sovrano non sedotti come vuole lo Scrittore de' *Motivi* ma spinti dallo zelo della giustizia, e dall' amore che nodrir dee ogni Vassallo al suo Principe, malvolentieri tollerando la grave ingiustizia, contro del P. Provinciale Grimaldi commettevasi, e la temerità nel vilipendere i Reali diritti ascoltando la solenne protesta li fu intimata quasi sul fatto del P. Gian-Felice Grimaldi loro legittimo Provinciale da publico, e Regio Notajo una con l'interposta appellazione avverso il succennato Rescritto, e Patente a favor del P. Giovo dal Generale spedita, inerirono tantosto all' istessa. Nè questi furon pochi come s' asserisce dallo Scrittore de' *Motivi*, imperocchè a dì 23. Agosto avendo il P. Giovo ricercato dal Capitolo Locale la facoltà di spendere per le funzioni giudiziarie a sostener la sua elezione in Provinciale fu Capitolarmemente negata la facoltà ricercata come costa dal documento autentico umiliato presso gl' Atti della Real Giurisdizione in vi-

sta del quale furono spediti ordini a' Religiosi della Pietra Sante, che a tenore della succennata risoluzione (Capitolare) non s'erogasse danaro alcuno per tal Casella, che da tale fatto permanente non comprende esser minore il noveto d'asugiaci del P. Giovo di quello siano gl' oppositori? Come dunque ardisca lo Scrittore de' *Morivi* d'asserire che soli due siano opposti al P. Giovo, comprender noi sappiamo, tantopiù, che presso gl' Atti della Real Giurisdizione veggonsi presentate le Procure di tutte le Case della Provincia a riserva di quella di Piedimonte (per opporsi alle pretenzioni del P. Giovo. Intanto il P. Giovo costrinse il P. Alessandro Melillo a scrivere alli Padri delle Case della Provincia una lettera con cui se li partecipava che con l'assenso del Sommo Pontefice essendosi dalla Consulta Generale eletto in Provinciale il P. Francesco Giovo li richiedeva se volessero riconoscerlo per tale, senz' altro dirli come potrà osservarsi dal documento prodotto presso gl' Atti della Real Giurisdizione sul Modello del quale a tutte le Case si scrisse: Perlochè i Religiosi niente informati dell'accaduto, e stimando inutile la loro riluttanza, si fecero ingannati, e delusi dall' orrettizia narrativa. Ed ecco che in questo Paragrafo lo Scrittore de' *Morivi* appella il P. Giovo Provinciale interino, e durante la detta *inquisizione* (cioè del P. Grimaldi) non avendo voluto aver presente l'esposto della Consulta Generale per così indurre il Signori della Real Camera ad annuire all'ingiusta elezione con concedere l'*Exequatur* di che in appresso si darà più chiara notizia, e si farà manifesto l'inganno allorchè parlerassi della Lettera interpretativa del P. Generale.

Si determinò dal Delegato della Real Giurisdizione, che impetrato dalla Real Camera l'*Exequatur* sul Referito di Borne sarebbe provveduto su la convenienza del *Retipnatur* riguardo alla Patente, ed intanto il P. Melillo prima *Assistente* (ovvero *continuatore* l'esercizio di *Vicario Provinciale*) In qual maniera se li fusse ciò permesso dal P. Generale, e dal P. Giovo ben lo dimostrano le suppliche date alla Maestà del Rè per frenare il dispotismo del P. Giovo, rimessi al Delegato della Real Giurisdizione perchè si fussero dati i provvedimenti, si vede tuttora languere un Novizio per nome Michele Viviani cui si fa procrastinare dal P. Giovo la professione, perchè dice non essere il P. Melillo legittimo Superiore, le spese continue a danno della Casa di Santa Maria Maggiore &c. che più manifeste riprové della trasgression contumace agli ordini Reali?

In virtù di tal determinazione del ridetto Delegato dovè il P. Giovo incaminarsi nella Curia del Regio Cappellan Maggiore per im-

impetrare il Regio Exequatur sul Rescritto di Roma, e lo Scrit-
tor de' *Morivi*, dice, si trovò Empara dal detto P. Gio. France-
sco Grimaldi, il quale con esporre alla Maestà del Rè, che il Pro-
cesso contro d'esso formato era nullo, ed ingiusto, e che su l'ap-
poggio di detto Processo si era ottenuto il Rescritto Pontificio do-
mandava impedirli il Regio Exequatur. Simile Empara si trovò
aver fatta alcuni pochi Religiosi malcontenti dal vedere, che si da-
va riparo a' sconcerti nella Provincia.

Avendo noi letto nella terza riga della Scrittura prodotta dallo
Scrittore de' *Morivi* chiamarsi col nome di Gio. Francesco il P.
Gian-Felice Grimaldi lo credevamo errore dell' Impressore, ma
ora che con tal nome lo leggiamo nuovamente appellato non
possiamo più attribuirlo a negligenza dell' Impressore, benvero
a malizia dell' Autor de' *Morivi*, il quale volendo far comparire
il P. Gianfelice Grimaldi per Autor dell' Empara li muta il no-
me, e lo chiama col nome del di lui Fratello Germano D. France-
sco Grimaldi Maestro delle Ceremonie Reali pur troppo noto
in questa Metropoli per farlo così in Roma comparire reo d'aver
avuto ricorso a' Regj Tribunali; e poi con manifesta contraddizio-
ne s'aggiugne, che simile Empara fu come fatta da alcuni po-
chi Religiosi malviventi.

L'empara adunque fu fatta dal mentovato D. Francesco Grimal-
di, e non già dal P. Gian-Felice Grimaldi a cui ineriscono
i Religiosi pretesi malviventi, che sono coloro stessi, i quali
furono pochi mesi addietro canonizzati dal P. Generale per buo-
ni e santi, quando con la forza del timore l'astrinse fino a far
da testimoni ficcili contro del povero P. Gian-Felice Grimaldi,
divenuti poi malviventi, e così appellati nella scrittura de' *Mor-
ivi*, perchè sonosi opposti alla total distruzione dello stesso, e
perchè ravveduti dell'inganno fattoli non hanno voluto aderire
all'ingiusta irregolar deposizione del P. Grimaldi, tanto impor-
tando l'elazion del P. Francesco Giovo in Provinciale.

Fu tenuto in contraddittorio nella Curia del Regio Cappellan Mag-
giore, in seguela di cui veggonsi formate due Relazioni una
del Regio Consigliere, e Presidente della Regia Camera D. Ono-
frío Scassa Consultore del detto Regio Cappellan Maggiore, che
si restringe a dire, che possa la Maestà del Re concedere sull'av-
visato Pontificio Rescritto il Regio Exequatur, il quale debba ef-
feguirsi in conformità, e correlativamente alle provvidenze date nel
cap. 25. P. 4. delle Costituzioni, tenendosi anche presente il prece-
dente Cap. 15. della stessa P. 4. giacchè il caso presente del Pro-
vinciale Grimaldi sembra andar compreso sotto il punto della desi-
stenza per *simplicem amorisnem*, circa la quale si legge *etiam si
crimen aliquod non existat*. Poicchè il Sommo Pontefice col Re-
scrit-

„ scritto riferito è condisceso alle suppliche della Consulta espressa-
 „ mente colla clausola *citra præjudicium iurium partium*, talche non
 „ ha voluto dispensare affatto alle Costituzioni dell'Ordine. „
 All' incontro il Regio Cappellan Maggiore discrepando dal suo Con- „
 sultore dice *doverfi concedere a vista il Regio Exequatur*. „
 Tutte le savissime e profonde riflessioni dello Scrittore de' *Morivi* „
 „ riduconsi, e si sforzano a dimostrare, che debbasi concedere a „
 „ vista il Regio *Exequatur* sul preteso Pontificio Rescritto come „
 „ quello, con cui dispensa alle Costituzioni presso il Barbosa, ed „
 „ altri non troppo per altro bene applicati al caso; e sul fonda- „
 „ mento, che il caso del P. Grimaldi non essendo stato prevedu- „
 „ to, e provveduto dalle Costituzioni dell'Ordine; può la Com- „
 „ sulta Generale in virtù dell' autorità assoluta ella tiene provve- „
 „ dere (ignorando che il Governo della Religione de' C. R. non „
 „ è Monarchico, nè può la Consulta Generale punto allontanarsi „
 „ dal disposto nelle Leggi Municipali: *Sed ulterius ejusdem Con-*
sultationis Generalis auctoritas . . . erit non ab alia nostre Reli-
gionis potestate dependens, PRÆTERQUAM AB IPSIS LE-
GIBUS: Const. P. 4. Cap. 20. num. 4.) e finalmente perchè l'elez- „
 „ zione del P. Giovo altro non importa, che un Provincialato in- „
 „ terino da cessare nell'atto stesso, che sarà dichiarato innocente „
 „ il P. Grimaldi.

Il presumere, che col Rescritto preteso del Sommo Pontefice siasi
 dispensato alle Costituzioni dell'Ordine, e che niente suffraghi
 la clausola *sine præjudicio iurium partium*, l'è un volere contrari-
 re al dettame della ragione; imperocchè posto, che la soprac-
 cennata Clausola niente suffragasse non potrà negarsi, che sen-
 do l'*annuit pro perita facultate* cotanto esagerato dallo Scrit-
 tor de' *Morivi* fondato su d' un Esposto falso sozzorretto, e ca-
 lunnioso punto non regge l'edifizio su d' esso fabbricato.

In oltre come saggiamente dice il Presidente Consultore D. Onofrio
 Scafisa, il Papa non ha voluto affatto dispensare su le Costituzioni
 dell'Ordine, il che vedesi confermato da un Monitorio spedito da
 i Tribunali di Roma *super manutenzione, & executione* delle mento-
 vate Costituzioni dell'ordine della Bolla della S.M. di Paolo VI con-
 fermativa delle medesime, e della Costituzione della S.M. di Be-
 nedetto XIV. *Quantum ad procurandam*, a cui in forma hanno
 inerito i Religiosi tutti della Provincia con l'espressione la mag-
 gior parte d' essi di riconoscere *per loro legitimo Provinciale*
 il P. Gian-Felice Grimaldi, come osservasi dagli Atti sistenti pres-
 so il Delegato della Real Giurisdizione. Se dunque il Sommo
 Pontefice con l'asserito Rescritto avesse voluto dispensare, come
 addietro si disse, alle Costituzioni Apostoliche, e dell'Ordine

con-

confermate dalle Bolle di più Sommi Pontefici, e specialmente da quella di Paolo V. dovea indispensabilmente spedir altra Bolla *sub plumbo* con le clausole derogatorie dell'anzidette; se dunque ciò non ha fatto, ragionevolmente s'inferisce, che col decantato Rescritto non ha voluto affatto dispensare alle Costituzioni dell'Ordine, e molto meno all'Apostoliche. Nè l'allegate Dottrine tratte dal Barbosa &c. sono applicabili al caso, perchè questi Dottori parlano delle concessioni, e grazie che non offendono il terzo, e la giustizia; imperocchè se ciò si pretendesse dallo Scrittore de' *Motivi*, potrebbe ogni Giudice impetrare dal Principe per grazia l'aggiudicazione de' beni altrui, ed il Vassallo rimane spogliato delle cariche, de' beni, e della Vita a semplice rappresentanza d'un Giudice, che se il Principe ciò concedesse farebbe su la verità supposta di ciò che se l'esprime, da che il Principe è Padre, e Protettor de' Vassalli. Sarebbe la Dottrina del Barbosa applicabile al caso qualora fosse rimasto vacante il Provincialato o per morte, o per rinunzia, o per traslazione, o per deposizione del P. Grimaldi, ed essendo le Prenomine di semplice consuetudine, e non per Legge, ed avessse concessa facoltà al Generale, e sua Consulta di far elezione di nuovo Provinciale, allora sì che la clausola *sine preiudicio* sarebbe una Clausola sott' intesa in tutte le suppliche, in tutte le Concessioni, in tutte le grazie del Papa, come asserisce lo Scrittore de' *Motivi*. Ma poiché il medesimo soggiugne nell'istesso Paragrafo, che *mai il Principe intende di far grazia in pregiudizio degli altri*; essendosi finora dimostrato il pregiudizio grande dall'elezione del P. Giove in Provinciale ne risulta al P. Gian-Felice Grimaldi, quello risulta a' Vocali della Provincia per vederli spogliati del dritto delle prenomine con qual fronte potrà asserirsi che il Supremo Pastore della Chiesa, che *debet abundare in iustitia, & caritate* abbia dispensato alle Costituzioni dell'Ordine, e de' suoi Antecessori. Deve dunque conchiudersi dal detto medesimo dello Scrittore de' *Motivi*, che col mentovato Rescritto non s'è affatto dispensato alle Costituzioni Apostoliche, e dell'Ordine.

Convieni perciò sapere che lo Scrittore de' *Motivi* niente, o poco versato nelle Costituzioni dell'Ordine, mal fondatamente asserisce, che l'Assistente d'Italia, ed il Compagno del Generale abbia dritto di nominare veruno al Provincialato; imperocchè le prenomine di due per ciascheduno si fanno dagl'Assistenti Provinciali Procurator della Provincia, e Segretario d'essa; da' Prepositi, da' Lettori, e Predicatori Giubilati, da' Visitatori, e dal Maestro de' Novizj; nel che non ha affatto dritto l'Assistente d'Italia, che pure d'Italia sonovene tre, cioè di Napoli, Roma, e Sicilia, nè nell'Ordine de' C. R. M. vi sta titolo di

Compagno del Generale , quali prenomine rimesse fuggellate s' aprono in *Consultra Generale* , e de' molti nominati se ne scelgono 5. ne' quali concorra maggior numero di Prenomine , e da questi per voti segreti eleggesi dalla *Consultra Generale* il Provinciale. Perchè forsi dal Generale dubbitavasi che ne' 5. non potesse includersi il P.Giovo da lui desiderato per i suoi fini , perciò credè con una falsa assertiva esser esente dall'attender Prenomine da' Vocali della Provincia .

Il caso poi della sospensione del P.Grimaldi sebben pajà non espressamente preveduto , e provveduto dalle Costituzioni dell'Ordine, nulladimeno considerato come semplice impedimento è stato ben egli preveduto , e provveduto *Const. p. 4. c. 25. n. 10.* in cui disponesi , che impedito essendo il Provinciale *quocumque modo* il primo Assistente Provinciale governi la Provincia: *Interim vero primus Provincialis Assistens, Provincialis vices eadem potestate subeat* : E più distintamente nel Decreto V. Riformato n.8. vien deputato il primo Assistente Provinciale al Governo della Provincia ; in virtù delle quali disposizioni il medesimo P.Generale nell'atto di sospendere il P.Grimaldi dal Provincialato sostituì (come disse) *prout de jure* per l'impedimento di questo il P. Alessandro Melillo col carattere di Vicario Provinciale al governo della Provincia , come dal suo decreto di sospensione chiaramente apparisce : come ora dunque si vuole il caso non preveduto, ne provveduto? Potranno le nostre ragioni vieppiù comprendere i Signori della Real Camera col di loro savio discernimento dalla pratica universale de' Tribunali tutti Ecclesiastici , e Secolari , onde chiaramente scorgeranno la fallacia dello Scrittore de' *Motivi* .

Finalmente il P. Generale riflettendo , che la sua condotta recata avrebbe orrore , e per quanto si procurasse autorizzarsi col forrettizio , ed orrettizio Rescritto non potea giustificarsi , pensò colorire l'elezione del P. Giovo in Provinciale con chiamarlo interino con una Lettera , che con la solita franchezza si produce dallo Scrittore de' *motivi* ne' seguenti precisi termini : Questo
„ Provincialato è puramente interino infino a tanto , che non sarà
„ finita , e terminata la causa del P. Grimaldi canonicamente sospeso dall' officio , e che il P. Giovo cesserà in quello stesso giorno ,
„ nel quale sarà dichiarato innocente il P. Grimaldi , dovendo in tal
„ caso solo ripigliare il suo impiego . Ma in caso , che il P. Grimaldi sia dichiarato reo , ovvero la sua causa non si determini pria
„ di finire il triennio , termine prefisso delle nostre Costituzioni del
„ presente Provincialato , il P. Giovo solamente sarà Provinciale
„ in vigore della Patente speditagli , fin tanto , che pigli possesso .
„ il nuovo Provinciale da eligerfi nel prossimo Capitolo Generale .
Ed ecco dunque , che dallo stesso Generale si confessa , che anche

in vigore del decantato Pontificio Rescritto non potea eleggere il P. Giovo, che in Provinciale interino, che non pertanto vuol che duri fino al prossimo Capitolo Generale, qualora pria di tal tempo non si determini la caossa del P. Grimaldi, di cui essendosi egli costituito Giudice, fa ben conoscere, che nominai se ne verrà alla decisione, perchè in tal guisa durando il P. Giovo ne caverebbe duplicato vantaggio; l'uno di non aver contraddittore il zelantissimo P. Grimaldi nel Capitolo Generale, e l'altro d'acquistarsi un voto per i suoi disegni nel P. Giovo suo antico dipendente, ed ora sua Creatura. Inoltre perchè si conosca viepiù chiaramente la fallacia, e la contraddizione fa a se medesimo il Generale, egli è duopo rapportare le parole, con cui il P. Generale, e sua Consulta conchiude l'Esposto diretto al Papa, su cui cadde il Rescritto: *riferbando al P. Provinciale inquisito le ragioni d'essere dalla Religione compensato anche del perduto Provincialato nel prossimo futuro Capitolo Generale a Maggio venturo, ogni qual volta si trovasse innocente*. Se dunque il P. Grimaldi nel caso fusse dichiarato innocente, si promette compensarlo anche del perduto Provincialato nel prossimo Capitolo Generale dell'Esposto di sopra allegato, come poi nella Lettera il Generale asserisce, *che questo Provincialato del P. Giovo è puramente interino, e cesserà in quello stesso giorno, nel quale sarà dichiarato innocente il P. Grimaldi?* Chi è, che non conosce la manifesta contraddizione, e fallacia? E noi speriamo, che i Ministri del Supremo Tribunale della Real Camera comechè forniti di più penetrante intendimento ben comprenderanno, che disperando il P. Generale di potere appoggiare sul nullo, e vano Processo da lui fabbricato la sentenza di privazione contro del meritevolissimo P. Gian-Felice Grimaldi, ed ora misero, ed infelice per il diuturno carcere sofferto da ben dieci mesi, e che attualmente soffre, oltre l'ignominia, e maltrattamenti, pensa spogliarlo anche del nudo nome di Provinciale, senza punto curarsi di far, che si decida la caossa in uno de' Regj Tribunali o Ecclesiastici, o Misti, o di qualunque altra sorta qui in Napoli a tenore delle supreme insinuazioni fatti fare al Generale, e da questo disprezzate. Sembrando adunque esser stati abbastanza evacuati i Motivi di fatto, per i quali ha procurato l'Anonimo Scrittore dimostrare doverfi dare l'*Exequatur* al Rescritto preteso Pontificio, onde è stato nullamente eletto in Provinciale asserito falsamente interino de' Chierici, Regolari Minori il P. Francesco Maria Giovo sono supplicati i Signori della Real Camera non permettere l'oppressione totale d'un Innocente, la distruzione delle Costituzioni Municipali, e la rovina di tanti Religiosi interessati, soggetti a' flagelli del Generale, e del P. Giovo per aver voluto zelare alla manutenzione della Giustizia, e de' Reali Diritti, con concedere il Regio *Exequatur*. Ma

all'incontro sono priegati degnarsi ordinare, che veduto l'esito della causa del P. Gian-Felice Grimaldi, vero, e legittimo Provinciale si deciderà tal punto, governando in tanto la Provincia, come ha fatto da dieci mesi in quà il P. Alessandro Melillo a cui spetta *de jure* come il primo tra gl'Assistenti Provinciali; E poichè la presenza del P. Giovo potrebbe caussare de' più gravi disordini per il suo Dispotismo non ostanti gl'ordini Reali, che effercitasse il P. Melillo, farebbe necessario se così pare alla saggia provvidenza de' Savissimi Signori della Real Camera allontanarsi da Napoli. Ed anche per evitare i dispendj alla povera Casa di Santa Maria Maggiore, che dal ridotto P. Giovo sono caussati, quando che i PP. della Provincia sostenitori della Giustizia, e de' Reali Diritti non possono nettamente cavarne tanto danaro da supplire alle spese giudiziarie, giacchè sono bersagliati, e riputati discoli e Malviventi; come dice il Scrittore de' *Motivi* i Zelanti del Real decoro, e Maestà con sostenerla; e che altro non fanno, che caricarsi di demerito, laddove eglino credono adempiere al debito della Natura e della Legge con dimostrarsi fedeli Vassalli al di loro Sovrano. E finalmente col denegarsi il Regio *Exequatur* al forrettizio, ed orrettizio Rescritto sperano i Religiosi tutti voglia dalla Real Clemenza mercè le savie rappresentanze de' Signori della Real Camera restituirseli il P. Gian-Felice Grimaldi loro Padre, e legittimo Superiore, a cui qualora mercè uno de' soliti espedienti della Provvida Clemenza, e Paterno Zelo dell' Amantissimo Sovrano, sarà destinato Giudice in Napoli disappassionato, e Retto, facendo comparir palese la sua Innocenza, potrebbe far conoscere a tutti, che troppo facile riesce ad un Innocente purgarsi dalle calunnie, qualora il Giudice con occhio disappassionato il riguardasse, e sono le bilance nelle mani d' un Soggetto disinteressato, e giusto; e più non diranno i nemici del P. Grimaldi con lo Scrittore de' *Motivi*, che si faccia malamente

„ consigliare, mentre consuma inutilmente il tempo ad opponerli
 „ al Regio *Exequatur* del Provincialato del P. Giovo, che se avesse
 „ impiegato a compilare il suo difensivo, qualora fussero valide
 „ le sue difese, come asserisce, farebbe a quest' ora già stato re-
 „ integrato nella sua carica, come Innocente, se la sua innocen-
 „ za li fosse riuscito provare.

Sappia però il Mondo tutto, che il P. Gian-Felice Grimaldi non vuol esser assoluto per grazia, ma giudicato per Giustizia, ed esclama, e priega, se li dia un Giudice giusto, e disappassionato, e non già nemico, e livoroso.

Napoli 5. Dicembre 1758.